CITTA' DI VARAZZE

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 15 luglio 2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Gestione dei rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 4. Soggetti passivi
Art. 5. Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
Art. 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 7. Superficie imponibile

TITOLO III – TARIFFE

Art. 8. Costo di gestione
Art. 9. Determinazione della tariffa
Art. 10. Articolazione della tariffa
Art. 11. Periodi di applicazione del tributo
Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 13. Occupanti le utenze domestiche
Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 16. Tributo giornaliero

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 18. Riduzioni per il recupero
Art. 19. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 20. Esenzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 21. Obbligo di dichiarazione
Art. 22. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 23. Variazioni e cessazioni d’ufficio
Art. 24. Poteri del Comune
Art. 25. Accertamento
Art. 26. Sanzioni
Art. 27. Riscossione
Art. 28. Interessi
Art. 29. Rimborsi
Art. 30. Somme di modesto ammontare
Art. 31. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32. Disposizioni transitorie
Art. 33. Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tributo si articola in due componenti:
a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.

Art. 2. Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati ed ogni attività accessoria, costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonchè dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali,* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati;

b) *aree scoperte* gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3.Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o interrata, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le unità abitative si considerano soggette qualora dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas).

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, non aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto dall'art.19.

Art. 4. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte soggette a tassazione, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 5. - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

per le utenze domestiche**:**

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora non utilizzate, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

per le utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora non utilizzate, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree adibite a magazzini all'aperto;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo esemplificativo, posto auto, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
d) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
e) locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, locali di culto aperti al pubblico.

2. Le cause di esclusione dal tributo devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

Art. 6. - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento del 20%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti).
b) trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui sopra si procederà al recupero della tassazione sulla superficie totale.

Art. 7. Superficie imponibile

1. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per le soffitte (ad esclusione di quelle utilizzabili come abitazioni accatastate in categoria A), i sottoscala e simili, si considera superficie utile quella dove l'altezza del locale è pari almeno ad un metro

TITOLO III – TARIFFE

Art. 8. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, quantificati ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa.

Art. 9. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.. I rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle specifiche tabelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. Tale riduzione verrà definita con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 11. Periodi di applicazione del tributo

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, tenendo conto della dichiarazione presentata. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono applicati nella delibera tariffaria.

Art. 13. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le eventuali persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, e simili, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella seguente tabella :

superficie fino a mq. 38	1 occupante
da 39 a 80 mq	2 occupanti
da 81 a 100 mq.	3 occupanti
da 101 a 150 mq.	4 occupanti
da 151 a 200 mq.	5 occupanti
oltre 200 mq.	6 occupanti

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche, se di pertinenza di una utenza abitativa, con applicazione della quota variabile una sola volta. Per pertinenze dell'utenza domestica si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In ogni altro caso si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, detenute o possedute da un unico soggetto già ivi anagraficamente residente, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti resta fissato in una unità, previa presentazione di richiesta documentata.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono applicati per ogni classe di attività nella delibera tariffaria.

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel DPR 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità catastale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata purché non inferiore a quella domestica.

Art. 16. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. E' facoltà del Comune inviare separato avviso di pagamento in caso di mancata approvazione delle tariffe in tempo utile per il rispetto del predetto termine.
5. Il tributo dovuto in occasione di fiere per le occupazioni effettuate dai titolari di licenza di commercio su aree pubbliche, è stabilito in misura fissa per ogni licenza, indipendentemente dalla dimensione dell'occupazione.
6. Il tributo giornaliero dovuto in applicazione dei precedenti commi non può in ogni caso essere inferiore a € 2,00 per ogni occupazione.
7. Il tributo giornaliero non si applica nei seguenti casi:
- occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro
- occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora
- occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale
- occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci
- occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco
- occupazioni effettuate da partiti politici per scopi propagandistici.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle abitazioni utilizzate da un unico soggetto passivo ivi residente di età superiore a 70 anni. L'agevolazione sarà applicata a decorrere dall'anno di imposta successivo al compimento del settantesimo anno d'età.
2. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno la condizione di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 18. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.
Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, presentando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.
A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati ovvero adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 19. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di oltre 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. L'agevolazione è riconosciuta solo su istanza di parte/ solo se espressamente dichiarata; la mancata dichiarazione ne comporta l'inapplicabilità.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, a copertura dei costi fissi, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione si applica esclusivamente in caso di violazioni riconosciute dal Comune di Varazze o dalla competente autorità sanitaria, non occasionali o dipendenti da particolari temporanee esigenze di espletamento del servizio**.**

Art. 20. Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa i nuclei familiari residenti con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a zero. L'esenzione potrà essere riconosciuta previa presentazione all'ufficio tributi di attestazione I.S.E.E. in corso di validità per l'annualità per la quale si chiede l'esenzione.L'ufficio tributi provvederà alla verifica a campione delle dichiarazioni presentate, anche avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 21. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei soggetti obbligati in solido al pagamento. Non è consentita l'iscrizione frazionata dell'utenza in relazione alle quote di possesso.

Art. 22. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal presupposto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto dichiarante;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed i dati anagrafici dei soggetti coobbligati.

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, via fax o inviata in via telematica con posta certificata all'indirizzo di posta certificata del comune. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. L'ufficio tributi provvede ad acquisire i dati rilevanti ai fini della tassazione dalle comunicazioni presentate all'ufficio commercio per l'inizio di una nuova attività o per il subingresso in una attività esistente ed invia ai soggetti passivi, a mezzo raccomandata con A.R., il modulo per la nuova iscrizione, richiedendo anche, se necessario ai fini della corretta applicazione del tributo, l'integrazione della documentazione già presentata all'ufficio commercio. Qualora il nuovo contribuente non provveda entro il termine previsto per le nuove iscrizioni ovvero, se successivo, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, alla restituzione del modulo di iscrizione debitamente sottoscritto ed all'invio della richiesta documentazione, decade dal beneficio di cui al presente comma e la dichiarazione si considera omessa.

La disciplina di cui al presente comma non si applica per le comunicazioni di subingresso di licenze di commercio su aree pubbliche.

Art. 23. Variazioni e cessazioni d'ufficio

1. In caso di decesso di contribuenti residenti nel Comune di Varazze per i quali non sia stata effettuata nessuna variazione da parte degli eredi, per l'anno d'imposta successivo al decesso si procede d'ufficio alla iscrizione a ruolo del nuovo capo famiglia anagrafico per tutti i cespiti imponibili già a ruolo a nome del deceduto.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, per l'anno d'imposta successivo si può procedere alla cancellazione d'ufficio per i locali e le aree per le quali sia accertato che sussiste duplicazione d'imposta.

Art. 24. Poteri del Comune

1. Con deliberazione della Giunta comunale viene designato il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 25. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica secondo le vigenti disposizioni in materia di tributi locali.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 26. Sanzioni

1. In caso di violazione agli obblighi stabiliti per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione si applica anche in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti.
3. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o uno dei soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) in caso di omessa presentazione della dichiarazione:
- a un decimo del minimo se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore ad un anno, con un minimo di € 15,00
- a un quarto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine, con un minimo di € 15,00
b) in caso di infedele dichiarazione:
- a un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con un minimo di € 15,00
- a un quarto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine, con un minimo di € 15,00.
5. Le sanzioni ridotte di cui al comma 4 non possono formare oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 27. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avviso di pagamento .
2. Il numero e la scadenza delle rate verrà definito ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Il tributo comunale è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento diretto presso la Tesoreria comunale potrà essere effettuato solo per assolvere

al pagamento di eventuali atti di accertamento o in caso di specifici provvedimenti di maggior rateazione.
4. Qualora il primo avviso di pagamento non venga notificato, in caso di mancato o parziale pagamento dello stesso, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, un secondo avviso di pagamento per quanto ancora dovuto. L'avviso notificato indica le somme da versare in una o più rate, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs 18/12/1997 n.471, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 28. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 30. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 15,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla

riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, l’importo di euro 30,00.

Art. 31. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica in quanto compatibile l’istituto di dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 32. Disposizioni transitorie

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche che rilevano ai fini della determinazione del tributo.

Art. 33. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.